PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

Webinar del 11 maggio 2022

Relatrice Arch. GIUSEPPINA LIUZZO

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR IN TEMA DI TRANSIZIONE ENERGETICA

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Agenzia per la Coesione Territoriale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

FormezPA

Lo scenario di riferimento: la Pianificazione nazionale per l'energia e il clima

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - 1

Il **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)** è stato adottato in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE, e inviato alla Commissione UE a gennaio 2020. Il 16 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato raccomandazioni specifiche sulla Proposta di PNIEC italiana.
I principali obiettivi del PNIEC sono:

- una percentuale di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE;
- una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 22% a fronte del 14% previsto dalla UE;
- una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43% a fronte di un obiettivo UE del 32,5%;
- la riduzione dei "gas serra", rispetto al 2005, con un obiettivo per tutti i settori non ETS del 33%, superiore del 3% rispetto a quello previsto dall'UE.
- phase out del carbone dalla generazione elettrica al 2025.

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - 2

Gli obiettivi delineati nel PNIEC al 2030 sono stati rivisti in ragione dei più ambiziosi target delineati in sede europea con il "**Green Deal Europeo**" (COM (2019) 640 final), che ha prospettato il più ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, per assicurare che l'UE entro il 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. Pertanto, a partire da luglio 2021, sono state presentate una serie di proposte legislative (cd. Pacchetto Fit for 55); sono stati varati investimenti (da PNRR) per garantire i principi fondamentali base enuciati dalla Commissione UE nella **Strategia annuale della Crescita sostenibile - SNCS 2021 (COM(2020) 575 final)**; **il Ministero della Transizione ecologica ha adottato il Piano per la transizione ecologica PTE, che fornisce un quadro delle politiche ambientali ed energetiche integrato con gli obiettivi già delineati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** e per il quale l'VIII Commissione Ambiente della Camera ha espresso, in data 15 dicembre 2021, parere favorevole con osservazioni.

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - 3

Dal PNIEC al PTE

Il precedente obiettivo del PNIEC consisteva, in termini assoluti, in una in una riduzione da 520 milioni di tonnellate emesse nel 1990 a 328 milioni al 2030. Ora, il target 2030 si attesta sulla quota di 256 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (-72 tonnellate, con una percentuale di riduzione che passa da -58,54 a - 103,13); la riduzione di energia primaria dovrebbe passare dal 43 al 45% (rispetto allo scenario energetico base europeo *Primes* 2007) da ottenere nei comparti a maggior potenziale di risparmio energetico come residenziale e trasporti, grazie anche alle misure avviate con il PNRR. La generazione di energia elettrica dovrà dismettere l'uso del carbone entro il 2025 e provenire nel 2030 per il 72% da fonti rinnovabili per attestarsi al 95-100% nel 2050. Insieme al via via più residuale contributo delle importazioni, si punta agli sviluppi tecnologici e alla crescita di fonti rinnovabili finora poco sfruttate (come l'eolico offshore), sul solare fotovoltaico, che secondo le stime potrebbe arrivare tra i 200 e i 300 GW installati, generando un significativo aumento, di molto superiore rispetto ai 21,4 GW solari che risultano operativi a fine 2020.

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - 4

Scenario attuale e tendenziale delle procedure

Per garantire gli obiettivi intermedi al 2030, ovvero una quota di energie rinnovabili pari al 72% della generazione elettrica, si stima che il fabbisogno di nuova capacità da installare arriverebbe a circa 70-75 GW di energie rinnovabili (a fine 2019 la potenza efficiente lorda da fonte rinnovabile installata nel Paese risultava complessivamente pari a 55,5 GW).
Il mancato raggiungimento del target viene ancora attribuito alle difficoltà autorizzative, anche se risultano, soprattutto a livello regionale numerosi provvedimenti autorizzativi emessi e risulta pure, come abbiamo avuto modo di argomentare, che il livello e la qualità delle proposte - e degli studi ambientali e settoriali, non raggiunge e non soddisfa neanche i criteri minimi delle raccomandazioni, delle norme e delle linee guida UE e nazionali.
I Rapporti GSE sulla capacità rinnovabile attestano che la stessa nel 2019 è cresciuta di poco più di 1,2 GW (750 MW di solare e 450 MW di eolico (secondo dati del GSE) e nel 2020 di soli 0,72 GW. Al 30 giugno 2021 risultano in esercizio 127 MW di impianti incentivati mediante il DM 4 luglio 2019 mentre 2,1 GW risultano a progetto, in entrambi i casi prevalentemente eolici. In DM l 30 giugno 2021 sono stati incentivati 38 impianti, esclusivamente fotovoltaici, per una potenza di 566 kW.

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - 5

Dal sito dedicato al PTE: le ulteriori azioni strategiche

- **lo sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione e degli accumuli**. Per lo stoccaggio, la Strategia di Lungo Termine prevede una capacità di 30-40 GW di sistemi di accumulo elettrochimici (70-100 TWh di energia complessivamente accumulata). **Dovrà anche essere approntato un piano per le aree idonee ad accogliere impianti, che in linea teorica potrebbero estendersi Approssimativamente tra i 300 e i 450 mila ettari**
- **ridurre a breve e in modo significativo l'incidenza della povertà energetica** (che interessa il 13% delle famiglie italiane)
- **L'elettrificazione del sistema dell'energia primaria, nella prospettiva di decarbonizzazione totale al 2050, dovrà superare il 50%**. Sarà dunque necessario puntare a un'accelerazione dello sviluppo del vettore elettrico rispetto alla quota del 22% raggiunta nel 2018 (era al 17% nel 1990) in virtù soprattutto di una decisa crescita nel settore dei trasporti (il PNRR prevede 31.500 punti di ricarica ultra veloce per i veicoli elettrici) e degli edifici, con una maggior diffusione delle pompe di calore. Sostanziale decarbonizzazione del comparto industriale, in particolare nei settori "hard to abate" (siderurgia vetro, ceramica, cemento, chimica), il cui principio guida è quello dell'"energy efficiency first". Sarà poi necessario il passaggio da combustibili fossili ai combustibili rinnovabili come idrogeno, bioenergie e fuel sintetici, l'elettrificazione spinta dei consumi e il ricorso a cattura e stoccaggio della CO2 residua (CCS - CCU).

Sul lungo termine, ... **energia nucleare da fusione**, su cui si continuerà ad investire nella ricerca. **Il Documento evidenzia che il negoziato con la Commissione sul recepimento del pacchetto "Fit for 55" potrà richiedere una revisione degli obiettivi energetici proposti dallo stesso Piano per la transizione ecologica.**

Il PNRR: la missione e gli investimenti per l'energia e il clima

FormezPA
UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Agenzia per la Coesione Territoriale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica

Home » PNRR Roadmap » La struttura del PNRR e i progetti del MiTE »
MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica

La Missione 2 del PNRR, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", è quella dove il Ministero della Transizione ecologica svolge il maggior numero di attività.

La Missione si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea.

La Missione è articolata in **quattro componenti**, ognuna delle quali, a sua volta, contiene una serie di investimenti e riforme (*negli elenchi sono presenti esclusivamente le attività della Missione svolte dal Mite*).

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Le componenti

COMPONENTE 1 (M2C1)

Agricoltura sostenibile ed economia circolare

Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali; strategia nazionale per l'economia circolare; programma nazionale per la gestione dei rifiuti; supporto tecnico alle autorità locali; realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti; progetti "faro" di economia circolare; isole verdi.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Le componenti

COMPONENTE 2 (M2C2)

Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile

Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno;
nuova normativa per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile; semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno;
misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno; promozione impianti innovativi (incluso off-shore);
sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare;
rafforzamento smart grid;
interventi su resilienza climatica reti;
ricerca e sviluppo sull'idrogeno;
installazione di infrastrutture di ricarica elettrica;
sviluppo agro-voltaico;
promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo;
produzione di idrogeno in siti dismessi (Hydrogen Valleys);
utilizzo dell'idrogeno in settori difficili da decarbonizzare (hard-to-abate);
sviluppo dell'idrogeno.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Le componenti

COMPONENTE 3 (M2C3)

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Lancio del portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici;
rafforzare le attività del piano di informazione e formazione per il settore civile;
aggiornare e rafforzare il fondo nazionale per l'efficienza energetica; accelerare la fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma prepac; semplificazione delle procedure, in particolare consentendo e riducendo al minimo i controlli formali ex ante;
semplificazione delle norme in materia di decisioni condominiali per migliorare l'adozione della misura;
gestione dei rifiuti di costruzione secondo i principi dell'economia circolare;
rafforzamento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici;
promozione di un teleriscaldamento efficiente.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Le componenti

COMPONENTE 4 (M2C4)

Tutela del territorio e della risorsa idrica

Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;
misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati;
realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione;
misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico;
tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;
digitalizzazione dei parchi nazionali;
rinaturazione dell'area del Po;
bonifica del "suolo dei siti orfani";
ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini;
investimenti in fognatura e depurazione.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 1

Componente 1 (M2C1) - Agricoltura sostenibile ed economia circolare

La Componente 1 della Missione 2 del PNRR, "Agricoltura sostenibile ed economia circolare", agisce su due filiere fondamentali: quella agricola e alimentare e quella dei rifiuti che da scarto tornano risorsa grazie ai principi dell'economia circolare.

Da un lato, dunque, il complesso di investimenti e riforme si prefiggono di migliorare la gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti esemplari ("faro") altamente innovativi per filiere strategiche quali rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile, riciclo meccanico e chimica delle plastiche.

Dall'altro lato, l'ulteriore obiettivo della Componente 1 è quello di sviluppare una filiera agricola e alimentare più smart e sostenibile, riducendo l'impatto ambientale, attraverso una catena di distribuzione sempre più sostenibile.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 1

MISURA 3: Sviluppare progetti integrati [M2C1M3]

Investimento 3.1 - Isole verdi

Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 1

Investimento 3.1 - Isole verdi

Gli investimenti saranno concentrati su 19 piccole isole che saranno il "laboratorio" per lo sviluppo di modelli "100 per cento green" e auto-sufficienti.

Gli interventi, specifici per ciascuna isola, interesseranno la rete elettrica e le relative infrastrutture per garantire la continuità e la sicurezza delle forniture e facilitare l'integrazione di fonti rinnovabili, ma procederanno secondo una logica integrata di gestione efficiente delle risorse. Esempi sono l'ottimizzare della raccolta differenziata dei rifiuti, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dispositivi di accumulo, smart grid, sistemi innovativi di gestione e monitoraggio dei consumi, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico dell'isola, sistemi di desalinizzazione, costruzione o adeguamento di piste ciclabili e servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 1

Investimento 3.1 - Isole verdi

Dall'Avviso (che si è appena chiuso):

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente decreto istituisce il "Programma Isole Verdi", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi).

2. Il "Programma Isole Verdi" è finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, specifiche realtà, quali quelle delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati sull'efficientamento energetico e idrico, la mobilità sostenibile, la gestione del ciclo rifiuti, l'economia circolare, la produzione di energia rinnovabile e le diverse applicazioni per gli usi finali.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 1

Investimento 3.1 - Isole verdi

Dall'Avviso - Allegato 1 - estratto tipologie per efficientamento e decarbonizzazione:

INTERVENTO II: Mobilità sostenibile Tipologia II.A Acquisto veicoli elettrici/ibridi

INTERVENTO II: Mobilità sostenibile Tipologia II.B Mobilità condivisa e incentivi per l'acquisto di scooter elettrici, biciclette a pedalata assistita e monopattini.

INTERVENTO IV: Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei comuni beneficiari del finanziamento per ridurre i consumi energetici Tipologia IV.A Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico

INTERVENTO V: Energia Rinnovabile Tipologia V.A Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, di proprietà del Comune

INTERVENTO V: Energia Rinnovabile Tipologia V.B Interventi su rete elettrica e infrastrutture connesse per garantire la continuità e la sicurezza della rete elettrica e favorire l'integrazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2

Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile

*La **prima linea** di investimento ha come obiettivo **l'incremento della quota di energie prodotte da fonti rinnovabili.***

*La **seconda linea** di intervento ha quello di **potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da fonti rinnovabili e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi***

*La **terza linea** progettuale è **riservata all'idrogeno,** promuovendone la produzione, la distribuzione e gli usi finali in linea con le strategie comunitarie e nazionali.*

***Quarto obiettivo** all'interno della Componente è quello di **sviluppare un trasporto locale più sostenibile** non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi).*

*La **quinta linea**, infine, intende **promuovere lo sviluppo in Italia di catene di fornitura competitive nelle aree a maggior crescita** che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie ed anzi di farne motore di occupazione e crescita.*

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Investimenti e Riforme*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo [M2C2M1I2]

Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso off-shore) [M2C2M1I3]

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare [M2C2M1I4]

Riforma 1.1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno [M2C2M1R1]

Riforma 1.2 - Nuova normativa per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile [M2C2M1R2]

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Investimenti e Riforme*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Diffondere gli impianti agro-voltaici (metà agricoltura e metà fotovoltaico) di medie e grandi dimensioni per avere una agricoltura sostenibile e una produzione energetica da fonti rinnovabili. *L'obiettivo è di ridurre i costi di approvvigionamento energetico del settore (oggi superano il 20 per cento dei costi aziendali) e migliorare le prestazioni climatiche e ambientali, con una diminuzione potenziale di 0,8 milioni di tonnellate di CO2.*

Dettaglio: Il settore agricolo è responsabile del 10 per cento delle emissioni di gas serra in Europa. L'investimento si propone di migliorare le prestazioni climatico-ambientali e di rendere, allo stesso tempo, l'agricoltura più competitiva, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (stimati oggi pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende, con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) attraverso la diffusione di impianti agro-voltaici di medie e grandi dimensioni.

Le misure previste riguardano, innanzitutto, ***l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura,*** *ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte, potenzialmente anche valorizzando i bacini idrici tramite soluzioni galleggianti. Un accurato monitoraggio delle realizzazioni e della loro efficacia, con la raccolta dei dati sia sugli impianti fotovoltaici sia su produzione e attività agricola sottostante, permetterà di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture.*

Installare, a regime, una capacità produttiva da impianti agro-voltaici di 1,04 GW, produrrebbe circa 1.300 GWh annui, con una riduzione delle emissioni di gas serra stimabile in circa 0,8 milioni di tonnellate di CO2.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Investimenti e Riforme*

Con **le riforme** attivate per la semplificazione e la facilitazione amministrativa e che hanno ridotto, come abbiamo avuto modo di vedere, i tempi e le complessità, l'investimento tematico rientra - per taglie e dimensioni - sia nell'Allegato II sia nell'Allegato III alla parte Seconda del Codice dell'Ambiente:

ALLEGATO II - Progetti di competenza statale

[...] 2) ...

- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

(fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)

ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Nelle competenze regionali rientrano gli impianti FTV con potenza compresa tra 1,1 e 9,9 MW

ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

[...] *2. Industria energetica ed estrattiva (punto così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)*

... b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione

FOCUS: *Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]* (e rinnovabili)

Le criticità che hanno inciso, per il rilascio soprattutto dei pareri VIA e PAUR, sullo sviluppo dell'agro-voltaico (per buona parte già emerse anche con il fotovoltaico tout court) riguardano conflitti e contraddizioni ancora in parte risolte e che attengono alla questione del bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati, rappresentati dalla diade ambiente e paesaggio soprattutto quando interferita da Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Azioni (P/P/P/I/A) per l'impiego e il potenziamento del FTV e che emergono per 2 aspetti rilevanti presenti già:

1) nel DM Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219, che ha approvato e diramato le "**Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi**".

Nel DM risulta riportato il il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione

FOCUS: DM Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010

Del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con riferimento all'art. 12, il DM 2010 richiama, tra l'altro:

- *il comma 1 che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;*
- *il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;*
- *il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;*
- *il comma 5 che prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 387 del 2003;*
- *il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;*

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione

FOCUS: DM Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010

Il DM RILEVA, tra l'altro CHE:

- *le presenti linee guida possono* ***facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative****;*
- *occorre comunque* ***salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati*** *dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;*
- *si rende, pertanto,* ***necessario assicurare il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo Energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria****;*
- *... le presenti* ***linee guida necessitano di un costante aggiornamento in forma congiunta*** *(Stato, regioni ed enti locali) nonché di un'attività di integrazione, anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio sulla loro concreta applicazione e che tale azione concorre ad una maggiore efficacia delle stesse sul piano della celerità e semplificazione procedimentale e della mitigazione degli impatti degli impianti sul paesaggio e sull'ambiente;*

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. IInterventi e condizioni per la facilitazione

FOCUS: DM Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010

Le Linee Guida individuano e dispongono, oltre al REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI (AU, DIA, edilizia libera) e al PROCEDIMENTO UNICO, ai fini del bilanciamento degli interessi prevalenti e per una coerente e corretta valutazione della sostenibilità degli interventi:

i criteri per l'*INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO alla Parte IV*:

Criteri generali

16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);

b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. ...

c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione

FOCUS: DM Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010

i criteri per l'*INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO alla Parte IV*:

Criteri generali segue

d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;

e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione

FOCUS: DM Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010

i criteri per l'*INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO alla Parte IV*:

Criteri generali segue

f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;

g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione

2) nel **PNIEC 2020**: per "**un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria**"; (ii) sulla "**Strategia relativa alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia che impone di** "i. adottare, anche tenendo conto delle conclusioni del processo di Valutazione Ambientale Strategica e del connesso monitoraggio ambientale, misure e accorgimenti che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio; (iii) sulla "Condivisione degli obiettivi con le Regioni e individuazione delle aree adatte alla realizzazione degli impianti" per la quale "**Fermo restando che per il fotovoltaico si valorizzeranno superfici dell'edificato, aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, l**a condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita **definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.** In questo ambito, **si considereranno adeguatamente le dislocazioni territoriali degli impianti esistenti, le disponibilità delle risorse primarie rinnovabili, la dislocazione della domanda, i vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa**.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione

3) **nel parere VAS del PNIEC dove si raccomanda per il FTV**:

•fotovoltaico a terra:

°attuare delle restrizioni localizzative, allo scopo di usare preferenzialmente per questi impianti aree già antropizzare e degradate, in modo da non aumentare il consumo di suolo e di conseguenza gli impatti sulla biodiversità e gli habitat;

°tra le aree sono da escludere le aree agricole abbandonate ma riutilizzabili per altri scopi, sia perché potrebbe essere già in atto un processo di rinaturalizzazione e quindi ripristino di habitat e/o potrebbero assicurare la connettività ecologica, sia perché l'utilizzo di queste aree potrebbe favorire ancora di più il fenomeno dell'abbandono delle aree agricole;

°in caso queste aree non potessero essere escluse, va fatta un'attenta valutazione della valenza ecologica dell'area, sito-specifica;

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione

segue da parere VAS del PNIEC:

°sarebbe auspicabile individuare delle aree buffer per gli impianti ubicati in prossimità di zone protette, siti Natura 2000, zone umide e aree di pregio paesaggistico di ampiezza adeguata rispetto alla tipologia di sito;

°preservare i corridoi ecologici;

°utilizzare, compatibilmente con i costi, pannelli ad alta efficienza per evitare il fenomeno abbagliamento nei confronti dell'avifauna;

°i lavori di installazione dell'impianto andrebbero effettuati evitando il periodo di riproduzione delle principali specie di fauna e di nidificazione per l'avifauna eventualmente presenti nel sito;

°ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell'impianto o destinazione del suolo alla rinaturalizzazione con specie vegetali autoctone scelte in base alle peculiarità dell'area;

°per la manutenzione e la pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere impiegati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti, allo scopo di tutelare flora e fauna eventualmente presenti nel sito;

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione

Nel frattempo, in questi ultimi due anni è emersa con maggior forza la necessità di un quadro comune di riferimento sui diritti e i criteri prevalenti per la transizione ecologica/energetica. Da una parte la pianificazione e gli strumenti regolatori sono ritenuti indispensabili per fissare criteri e soglie, calibrati sull'assetto territoriale e sui paesaggi locali, nonchè sulla capacità di carico che le singole matrici ambientali possono tollerare, dall'altra le sentenze e gli orientamenti giurisprudenziali, nella misura in cui hanno evidenziato veri e propri "limiti" alla potestà pianificatoria (laddove questa non avrebbe assicurato il bilanciamento tra interessi ambientali e interessi economici) hanno inciso sugli stessi procedimenti e provvedimenti ambientali e sui "tempi" della performance assegnata dalla stessa Agenda della Semplificazione, in quanto rimane sempre aperta (per quanto difficile e forse legittimamente impossibile da chiudere) una forbice tra diritto dell'ambiente (e diritto del paesaggio) e libertà di impresa e tra diversi diritti sanciti e tutelati, come abbiamo visto, dalla Costituzione: il diritto al/del Paesaggio e il diritto alla qualità dell'aria (e all'obiettivo della de-carbonizzazione).

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione

Per quanto permane l'evidenza di un "conflitto" tra fattori/obiettivi ambientali e paesaggio che emerge nella quasi totalità delle pronunce giurisprudenziali: un evidente conflitto tra la dimensione e gli obiettivi ambientali e la dimensione e gli obiettivi paesaggistici che va ben oltre il legittimo e più generico obiettivo del bilanciamento tra interesse ambientale e interessi economici. Tali conflitti, che si palesano soprattutto nelle procedure ambientali **per FTV** e agri-voltaico, incidono sui tempi e i modi della semplificazione al punto che, come abbiamo avuto modo di vedere, per concorrere all'efficacia e agli obiettivi di spesa del PNRR (e per "spingere" anche il PNIEC), il MITE ha modificato soglie e livelli di potenza di impianti di competenza statale e regionale e ha in un certo senso declassificato il parere paesaggistico e "risolto" anticipatamente l'eventuale dissenso, per opere strategiche PNRR-PNIEC.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione Legge 22 aprile 2021, n. 53

Con l'emanazione del **D.lvo 199/2021** si è avviato il percorso (anche) per definire e standardizzare le aree idonee, sulla scorta della più recente Legge 22 aprile 2021, n. 53 recante "Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea" (la cd. legge di delegazione europea), che, all'art. 5, ha disposto quanto segue: "**Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici**:

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. **Interventi e condizioni per la facilitazione** Legge 22 aprile 2021, n. 53

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ... su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domandaelettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.**

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione Legge 22 aprile 2021, n. 53

A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;

2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione Legge 22 aprile 2021, n. 53

A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:
b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;
c) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere a) e q), riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione Legge 22 aprile 2021, n. 53

d) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;".

1. entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. con regolamento del MITE (previa intesa in Conferenza Unificata) si provvederà a stabilire le modalità per presentare le istanze per FER tramite i SUAP e SU edilizia; 2. entro ulteriori 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. con uno o più decreti adottati d'intesa tra MITE, Ministero della Cultura e Ministero dell'Agricoltura (previa intesa in Conferenza Unificata) verranno adottati i criteri ed i principi per individuare le superfici idonee e non idonee per le FER per una potenza pari a quella individuata dal PNIEC per raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle FER: tali decreti detteranno i criteri per individuare le aree idonee ad installare eolico e fotovoltaico fissando (per ogni area) la massima densità di potenza installabile per unità di superfice; tali decreti indicheranno le modalità per individuare superfici, aree dismesse e compromesse e/o abbandonate idonee per installare impianti FER; tali decreti indicheranno anche la ripartizione della potenza installata tra Regioni e Province, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti;

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione Legge 22 aprile 2021, n. 53

3. entro ulteriori 180 giorni dalla data di adozione dei citati decreti e, conformemente a questi ultimi, le Regioni e le Province dovranno individuare con legge le aree idonee, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi a mente della Legge n. 234/2012; 4. fino alla adozione dei decreti attuativi saranno considerate idonee le aree: dove sono già installati impianti della stessa fonte ed in cui sono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5 co. 3 del d.lgs. n. 28/2011; le aree ed i siti oggetto di bonifica individuate ai sensi dell'art. 242-ter del TUA.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione. Il D.lvo 199/2021

Il D.lvo 199/2021* per le aree idonee dispone quanto segue: ART. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) 1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

**Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II)*

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione. Il D.lvo 199/2021

In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione. Il D.lvo 199/2021

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al periodo precedente, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione. Il D.lvo 199/2021

5. **In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i princìpi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo**.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. Criticità e limiti per le rinnovabili. Interventi e condizioni per la facilitazione. Il D.lvo 199/2021

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28; b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Le aree idonee per le rinnovabili con il DL 17/2022 nella legge di conversione n. 34/2022

Capo II Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

Art. 9 Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

((01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessita' di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse e' soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: « 3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso; aerogeneratori autorizzati piu' esterni»;

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Le aree idonee per le rinnovabili con il DL 17/2022 nella legge di conversione n. 34/2022

b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al massimo pari alla superficie autorizzata piu' una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata e' definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni»;

c) il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:

« 3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)». ...

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Le aree idonee per le rinnovabili con il DL 17/2022 nella legge di conversione n. 34/2022

1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:

« 5. ...**l'installazione, con qualunque modalita', anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria** e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Le aree idonee per le rinnovabili con il DL 17/2022 nella legge di conversione n. 34/2022

individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale ».

1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:

« 9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e' elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, **purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010,** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione ».

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

1-ter. **Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili,** entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017. ...

1-quinquies. **Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata** di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

((Art. 9-ter Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000. 2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, ... sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino.))

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Art. 10 Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione

ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalita' per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

((Art. 10-bis Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale

1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale e' consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.))

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Art. 11 Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « realizzazione di sistemi di monitoraggio » sono inserite le seguenti: « , da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, »;

b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

« 1-septies. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.

1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ».))

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«**Art. 11 -bis (Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli).**

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, **il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.**

2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;

e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici; ...

g) favorire gli investimenti nel settore del **fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli** a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti; ...

n) **incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti** o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con **materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata,** ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture; ...

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Art. 12 Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

((... 02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: « parcheggi » sono inserite le seguenti: « , **nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica** ».

03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« , nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico »;

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Art. 12 Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

b) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:

« c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) **le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interessecnazionale, nonche' le cave e le miniere**;

2) l**e aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti,** questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;**

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri ».

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Art. 12 Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ».

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonche', senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Art. 12 Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

a)**per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata** per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilita' del proponente;

b) **per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;**

c) **per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.**

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Art. 12 Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.))

... **Art. 18 ((Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili))**

1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

« c-bis) **i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del ((gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle societa' concessionarie autostradali** ».))

2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilita' ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di lunedì 2 maggio 2022, ha approvato un decreto-legge - il c.d. decreto Aiuti, che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, estendendo le attuali procedure di semplificazione anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

Il Decreto include nelle procedure semplificate "le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo Dlgs 42/2004".

E specifica che "ai soli fini della presente lettera, per fascia di rispetto si intende, nel caso di impianti eolici, l'area del cerchio con raggio pari alla misura di trenta volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non inferiore a tremila metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela".

Invece, "per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela".

MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. La componente 2. *Localizzare e integrare FTV ed eolico*

Contiene la previsione per la quale entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero della Cultura dovrà stabilire criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo

La bozza del decreto Aiuti prevede che, nell'applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

G. Liuzzo